



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 787

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI

N. 77 DEL 06-12-2018

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: OPPOSIZIONE AVVERSO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI N. 353 DEL 17/07/2016 EMESSO DAL TRIBUNALE DI TERAMO. LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE ALL'AVV. PIETRO MARANO.

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Germano Mignini

PREMESSO che:

- con contratto di lavoro a tempo determinato part-time il Sig. B.L. veniva assunto, a far data dal 01/07/2005, dalla ditta Vibrata Lavoro Soc. Coop. A.r.l.;
- la citata ditta, nel frattempo messa in liquidazione – interpellata dal Consorzio Intercoop Coop. Soc. per la fornitura di manodopera presso l'Amministrazione comunale di Civitella del Tronto – metteva a disposizione il lavoratore ricorrente, per l'espletamento delle lavorazioni richieste;
- in data 23/08/2005, durante l'orario di lavoro, presso il deposito attrezzi dell'Amministrazione comunale di Civitella del Tronto, sito presso l'ex scuola agraria in Civitella del Tronto, c.da Santa Maria, si verificava un incidente in cui rimaneva coinvolto il Sig. B.L.;

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c. n. 353 del 12.11.2013, depositato in cancelleria il 04/12/2013, notificato in data 08/01/2014, presentato dall'Avv. Stefano DI Filippo in nome e per conto del Sig. B.L. e assunto agli atti dell'Ente al Prot. n. 283 del 09/01/2014;

CONSIDERATO che il ricorso di cui al punto precedente era rivolto a:

- accertare e dichiarare la responsabilità solidale degli odierni resistenti in ordine alla causazione dell'evento per i motivi e le ragioni tutte esposte in narrativa;

- per l'effetto, condannare gli stessi solidalmente tra loro al pagamento a titolo di risarcimento per i danni subiti dal Sig. B.L., patrimoniali e non, della somma che si quantificava in € 27.136,39, o di quella maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione dalla data dell'occorso a di del soddisfo;

PRESO ATTO che il Responsabile del servizio, con determinazione RG n. 90 del 12.02.2014, affidava l'incarico legale per la resistenza nel giudizio di primo grado all'avv. Pietro Marano, con studio legale in Vico della Fonte – 64100 Teramo;

VISTA la sentenza del Tribunale di Teramo – Magistratura del Lavoro n. 79/2016 del 11.02.2016, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 1925 del 22.02.2016, con cui il Giudice del Lavoro accoglieva il ricorso del Sig. B.L. dichiarando la responsabilità solidale del Comune di Civitella del Tronto e della Cooperativa Vibrata Lavoro in ordine all'infortunio del ricorrente e, contestualmente, condannava le parti resistenti al risarcimento del danno quantificato in € 33.927, 23 e delle spese di lite liquidate in € 3.000,00;

CONSIDERATO che in data 04/08/2016 il Tribunale di Teramo, tramite l'Ufficiale Giudiziario, notificava l'Atto di pignoramento presso terzi n. 353 del 17/07/2016, dell'Avv. Stefano di Filippo, acquisito agli atti dell'Ente lo stesso giorno al Prot. n. 8554;

RICHIAMATI:

1) L'art. 159, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, secondo cui:

“1.Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.”

2.Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilavabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

- a) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- b) Pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- c) Espletamento dei servizi locali indispensabili”.

2) la deliberazione di G.C. n 81 del 3 giugno 2016 ad oggetto “Quantificazione delle somme impignorabili per il 2° semestre 2016. Art. 159, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

3) la deliberazione di G.C. n. 113 del 08/08/2016 con la quale, ritenuti sussistenti e fondati, per quanto sopra, i presupposti per opporsi all'atto di pignoramento presso terzi di cui sopra, si autorizzava l'estensione dell'incarico all'Avv. Pietro Marano, con studio legale in Vico della Fonte - Teramo, all'opposizione avverso l'Atto di pignoramento presso terzi n. 353 del 17/07/2016, notificato all'Ente in data 04/08/2016, con applicazione dei parametri minimi stabiliti con D.M. n. 55/2014;

VISTA la fattura dell'Avv. Pietro Marano n. 23E18 del 03/12/2018, acquisita al Prot. dell'Ente n. 11359 del 04/12/2018, dell'importo di € 1.000,00 IVA compresa e relativa alle spese e competenze per difesa nella procedura Trib. Teramo n. 1434-16 EM;

DATO ATTO che sono state rispettate le specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC 2018/2020;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la L. 07/08/1990 n. 241;

VISTI lo Statuto Comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E L I B E R A

- 1) **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990;
- 2) **di liquidare** la somma di € 1.000,00 per opposizione avverso l'Atto di pignoramento presso terzi n. 353 del 17/07/2016, di cui € **819,67**, al lordo di contributo cassa e ritenuta d'acconto, per espletamento incarico legale all'Avv. Pietro Marano, con studio legale in Vico della Fonte - Teramo, ed € 180,33 per IVA;
- 3) **di imputare** la spesa di € 1.000,00 sul capitolo 138;
- 4) **di accreditare** la somma di € 819,67 sul c/c IBAN: IT590 03475 01605 CC0010403274.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio e sarà inserita inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Germano Mignini

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.

2/2005,

ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)